

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

RELAZIONE ANNUALE

Sintesi



2008

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

RELAZIONE ANNUALE

Sintesi

2008

*Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi
a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea*

**Numero verde unico ⁽¹⁾:
00 800 6 7 8 9 10 11**

⁽¹⁾ Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l'accesso ai numeri 00 800 o non ne accettano la gratuità.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2009

ISBN 978-92-9192-252-9

© Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 2009

Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte.

Printed in Belgium

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO

Premessa

La relazione annuale 2008 è la prima relazione annuale elaborata nell'ambito del fondamento giuridico e del mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) nonché la prima pubblicata sotto la direzione di Morten Kjærum, divenuto direttore della FRA il 1° giugno 2008.

L'Agenzia europea per i diritti fondamentali è subentrata all'ex Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC). Essa prosegue l'impegno dell'EUMC nell'area del razzismo, della xenofobia e dell'intolleranza ad essi associata, ma nel contesto del più ampio mandato della FRA. I nuovi settori tematici di attività della FRA figurano delineati nel quadro pluriennale dell'Agenzia adottato dal Consiglio «Giustizia e affari interni» dell'Unione europea il 28 febbraio 2008. La decisione del Consiglio implica che l'Agenzia opererà da questo momento nei settori seguenti:

- a) razzismo, xenofobia e intolleranza ad essi associata;
- b) discriminazione fondata su sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o appartenenza a una minoranza e qualsiasi combinazione di tali motivi (discriminazione multipla);
- c) risarcimento delle vittime;
- d) diritti del bambino, compresa la tutela dei minori;
- e) asilo, immigrazione e integrazione dei migranti;
- f) visti e controllo delle frontiere;
- g) partecipazione dei cittadini dell'UE al funzionamento democratico dell'Unione;
- h) società dell'informazione e, in particolare, rispetto per la vita privata e protezione dei dati personali;
- i) accesso a una giustizia efficiente e indipendente.

La presente relazione annuale è pertanto l'ultima che si soffermerà unicamente sul settore tematico del razzismo, della xenofobia e dell'intolleranza ad essi associata basandosi sulle informazioni fornite dalle strutture informative appositamente create dall'EUMC. La relazione annuale del prossimo anno sarà caratterizzata da una portata più ampia, attingerà da nuove strutture informative e coprirà la gamma di questioni relative ai diritti fondamentali che rientrano nelle varie aree di attività della FRA.

Nel contempo la FRA seguirà il lavoro avviato dall'EUMC a sostegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nella lotta contro i fenomeni di razzismo, xenofobia e discriminazione.

La relazione annuale 2008 analizza dapprima gli sviluppi normativi e le iniziative istituzionali contro il razzismo e la discriminazione in Europa, concentrandosi sull'applicazione pratica della direttiva sull'uguaglianza razziale. Successivamente illustra gli sviluppi nel settore della violenza e della criminalità di stampo razzista negli Stati membri dell'UE. Segue una parte dedicata alle questioni di razzismo e discriminazione in quattro aree della vita sociale: occupazione, accesso all'abitazione, istruzione e assistenza sanitaria. L'ultimo capitolo tematico copre gli sviluppi a livello comunitario utili per combattere razzismo, xenofobia e discriminazione negli Stati membri dell'UE.

Desideriamo ringraziare il consiglio di amministrazione della FRA per il sostegno nella redazione della relazione annuale nonché il personale della FRA e il direttore facente funzione dell'ultimo anno, Constantinos Manolopoulos, per il loro impegno e il lavoro svolto in un difficile anno di transizione.

Anastasia Crickley,
Presidente del consiglio
di amministrazione

Morten Kjærum,
Direttore della FRA

Indice

Premessa	3
1. Introduzione	6
1.1. L'introduzione dell'assistenza sanitaria	7
1.2. Precisazioni terminologiche	8
2. Iniziative legali e istituzionali contro razzismo e discriminazione	9
3. Violenza e criminalità di matrice razzista	11
4. Razzismo e discriminazione nei settori della vita sociale e iniziative finalizzate alla prevenzione	13
4.1. Occupazione	13
4.2. Accesso all'abitazione	14
4.3. Istruzione	14
4.4. Sanità	15
5. Conclusioni	17
5.1. Direttiva sull'uguaglianza razziale	17
5.2. Prove concrete di discriminazione	19
5.3. Il divario tra Stati membri	22
5.4. Sanità e discriminazione	23
5.5. Esempi di tendenze e sviluppi	24
5.6. Raccolta di dati e ricerca della FRA	25
6. Pareri	27
6.1. Direttiva sull'uguaglianza razziale	27
6.2. Violenza e criminalità di matrice razzista	28
6.3. Ricerca e campagne di sensibilizzazione	28
6.4. Sanzioni e denunce	28
6.5. Formazione contro la discriminazione	29
6.6. Accesso all'abitazione	29
6.7. Istruzione	29
6.8. Raccolta dei dati nell'istruzione	30
6.9. Raccolta dei dati nell'assistenza sanitaria	30
6.10. Assistenza sanitaria ad hoc per migranti e minoranze	31

1. Introduzione

La relazione annuale 2008 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) riguarda informazioni, eventi e sviluppi su questioni relative a razzismo e xenofobia nell'Unione europea per l'anno 2007. Il regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali quale successore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) è entrato in vigore il 1° marzo 2007. Si tratta dunque della prima relazione annuale elaborata sulla base del fondamento giuridico e del mandato della FRA¹. La relazione copre settori analoghi a quelli delle precedenti relazioni annuali dell'EUMC, ma con una struttura leggermente modificata e un'area tematica nuova, quella dell'assistenza sanitaria.

La prima parte della relazione si apre con un panorama delle iniziative legali e istituzionali contro razzismo e discriminazione. Il capitolo successivo copre la violenza e la criminalità di matrice razzista ed è seguito da quattro capitoli incentrati su diversi settori della vita sociale: occupazione, accesso all'abitazione, istruzione e assistenza sanitaria. L'ultimo capitolo tematico guarda agli sviluppi politici e normativi nella lotta contro razzismo e xenofobia sia a livello di Unione europea che a livello di Stati membri.

Nel corso del periodo di riferimento della relazione non è stato adottato dal Consiglio dell'Unione europea nessun quadro pluriennale per l'Agenzia². Dunque, conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, l'Agenzia ha continuato a svolgere i suoi compiti nei settori tematici della lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata, fino all'adozione del primo quadro pluriennale per la FRA nel mese di febbraio 2008.

La principale normativa comunitaria che si occupa di discriminazione per motivi di razzismo e xenofobia è la direttiva sull'uguaglianza razziale. L'applicazione pratica di tale direttiva si pone pertanto al centro della presente relazione annuale che ne illustra l'impatto all'interno di vari capitoli, nonché fornisce informazioni circa la sua applicazione o disapplicazione ed esempi e casi recenti di discriminazione in vari settori della vita sociale utili a dimostrare l'attualità di una direttiva sull'uguaglianza.

Oltre ai settori specificati dal quadro pluriennale, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, l'Agenzia deve altresì rispondere a: «richieste del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) e d), che non rientrano in tali settori tematici, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano». Con riferimento a tale disposizione, il Parlamento europeo ha chiesto all'Agenzia, nel giugno 2007, di elaborare una rela-

1 La relazione FRA 2007, sebbene pubblicata verso la fine del 2007 con il logo della FRA, in realtà non è una relazione annuale di quest'ultima, ma è stata elaborata sulla base del fondamento giuridico e del mandato dell'EUMC.

2 Il quadro pluriennale specifica le aree di lavoro della FRA per i prossimi cinque anni.

zione globale sull'omofobia e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale negli Stati membri dell'Unione europea. Inoltre la Commissione europea ha chiesto all'Agenzia, nel luglio 2007, di sviluppare indicatori per misurare come vengono applicati, tutelati, rispettati e promossi i diritti del bambino negli Stati membri dell'UE e di tracciare le fonti di dati disponibili a livello nazionale e comunitario. Entrambi questi progetti sono iniziati alla fine del 2007 e continueranno a essere esaminati nelle future relazioni della FRA.

1.1. L'introduzione dell'assistenza sanitaria

Si tratta della prima volta in cui il tema dell'assistenza sanitaria compare nella relazione annuale. Alla luce delle informazioni fornite dai Punti focali nazionali della rete RAXEN dell'Agenzia nonché delle relazioni elaborate dagli organismi internazionali e dalla ricerca scientifica in materia di discriminazione per ragioni di razza, etnia e religione nell'accesso e nell'utilizzo di strutture di assistenza sanitaria negli Stati membri, l'Agenzia ha stabilito di includere nel 2007 questo importante settore della vita sociale nella raccolta di dati e nelle strutture informative. Giacché si tratta della prima volta in cui viene esaminato questo settore, sono stati altresì riportati dati e informazioni relativi agli anni precedenti per una migliore comprensione del relativo contesto.

L'articolo 152, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L'Unione europea detiene una competenza condivisa nel settore della sanità. Ciò significa che mentre l'UE può fissare obiettivi comuni, gli Stati membri sono liberi di conseguire questi obiettivi dotandosi di politiche liberamente scelte. In tal senso, fra gli obiettivi chiave dell'UE figura la riduzione delle ingiustizie nel campo della sanità. Conseguentemente ci si attende che gli Stati membri introducano le politiche e misure necessarie al conseguimento di questo obiettivo, sulla base del principio di sussidiarietà. Nel giugno 2006, i ministri della Sanità degli Stati membri dell'UE hanno adottato una serie di valori e principi comuni volti a orientare i sistemi sanitari dell'UE, mettendo in rilievo che fra gli obiettivi dei sistemi sanitari è compresa la riduzione delle disuguaglianze dal punto di vista della salute³.

Coerentemente a quanto sopra affermato, la FRA non assume un approccio generalista nel coprire la gamma di questioni relative a sanità, etnicità e migrazione, ma si concentra primariamente sul problema della discriminazione ed esclusione, come parte del suo mandato generale che comprende tutte le questioni di discriminazione razziale ed etnica negli Stati membri dell'UE. In linea con tutto ciò, la nuova sezione dedicata all'assistenza sanitaria nella relazione annuale 2008 abbraccia questioni come barriere nell'accesso all'assistenza sanitaria per migranti e minoranze o la discriminazione in aspetti relativi alle cure; esamina inoltre esempi di iniziative positive miranti a combattere la discriminazione nell'accesso a e nella

³ Consiglio dell'Unione europea (2006), *Conclusioni del Consiglio sui valori e principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea* (2006/C 146/01), disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_146/c_14620060622it00010003.pdf (6.1.2008).

prestazione di servizi sanitari, comprese le politiche indirizzate agli operatori sanitari il cui fine è quello di promuovere attivamente la sensibilità culturale durante la prestazione di servizi sanitari.

1.2. Precisazioni terminologiche

All'interno dell'Unione europea non esiste alcuna definizione comune ufficiale per il termine migranti o minoranze etniche/nazionali. Dunque il termine «migranti e minoranze» viene utilizzato in tutta la relazione annuale come termine di riferimento per quei gruppi sociali nell'UE potenzialmente soggetti a fenomeni di razzismo, xenofobia e discriminazione razziale/etnica. In questo contesto, il termine copre generalmente immigrati e rifugiati di prima generazione nonché persone di generazioni successive di origine immigrata, ancorché munite di cittadinanza nel paese di residenza (denominate in alcuni paesi «minoranze etniche»), e gruppi quali rom, sinti e traveller.

2. Iniziative legali e istituzionali contro razzismo e discriminazione

La direttiva sull'uguaglianza razziale non figura ancora completamente recepita negli Stati membri. Nel mese di giugno 2007, la Commissione europea ha inviato richieste formali a 14 Stati membri affinché recepissero pienamente la direttiva⁴. I paesi interessati disponevano di due mesi per rispondere, trascorsi i quali la Commissione avrebbe avuto facoltà di condurli dinanzi alla Corte di giustizia europea.

La direttiva sull'uguaglianza razziale rende obbligatoria la comminazione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in risposta alla discriminazione etnica o razziale. Tra il 2006 e il 2007 sono state registrate sanzioni e/o risarcimenti collegati ai casi di discriminazione etnica o razziale in 15 Stati membri. Il Regno Unito è il paese che applica in modo più efficace all'interno dell'UE la legislazione in materia di lotta alla discriminazione etnica. Le statistiche a disposizione pongono il Regno Unito alla guida della classifica sia per quanto riguarda l'importo annuo delle sanzioni sia per la gamma di sanzioni applicate nei casi di discriminazione razziale o etnica. Il Regno Unito ha comminato più sanzioni di tutti gli altri Stati membri messi insieme nel periodo di riferimento della relazione. Gli altri Stati membri dell'UE che hanno applicato in modo efficiente la legislazione in materia di lotta alla discriminazione etnica nell'Unione sono i seguenti: Bulgaria, Francia, Irlanda, Italia, Ungheria, Romania, Finlandia e Svezia. Le sanzioni pronunciate in questi paesi sono più frequenti e/o dissuasive rispetto al resto dell'UE, anche se restano relativamente scarse ove confrontate con quelle del Regno Unito.

Durante il periodo 2006-2007 in 12 Stati membri (Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovenia) non sono state registrate sanzioni e/o risarcimenti collegati a casi di discriminazione etnica o razziale. L'assenza di sanzioni coincide nella gran parte dei casi con l'assenza di un effettivo organismo per la promozione della parità. Un'altra ragione alla base dell'assenza di sanzioni risiede nel ruolo particolare proprio di tali organismi. Le sanzioni sono rare o assenti in paesi in cui gli organismi per la promozione della parità non affiancano le vittime di discriminazione nei procedimenti correlati alle sanzioni o non hanno il potere di applicare sanzioni loro stessi, o ancora non usano tale potere per le ragioni più diverse.

È pur sempre vero che un livello di sanzioni ridotto non implica necessariamente che il problema rimanga sommerso. Per esempio laddove esiste una tradizione consolidata basata sul consenso nelle relazioni industriali, è più probabile che casi di questo genere siano risolti in via stragiudiziale. Tuttavia questo approccio comporta l'inconveniente di affievolire la minaccia della sanzione, mentre questa

⁴ Comunicato stampa IP/07/928 del 27 giugno 2007, <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/928&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en> (12.11.2007).

è in linea generale ritenuta essenziale per rafforzare la posizione negoziale delle vittime di discriminazione. Viene ugualmente meno la funzione educativa e sensibilizzante, sull'opinione pubblica e tra i datori di lavoro, collegata alla minaccia e all'applicazione di sanzioni credibili e dissuasive.

In alcuni paesi l'assenza di sanzioni ha ragioni strutturali, essendo spesso collegata al ruolo limitato dell'organismo per la promozione della parità di assistenza e sostegno delle vittime nei procedimenti che conducono all'applicazione di sanzioni. Un'altra ragione strutturale per la relativa mancanza di sanzioni è il ruolo del diritto penale nella lotta contro la discriminazione etnica. In linea di principio, il diritto penale costituisce lo strumento più importante che ciascuno Stato può utilizzare nella lotta contro la discriminazione etnica. Tuttavia, in pratica, il diritto penale conduce all'applicazione di un minor numero di sanzioni: lo spostamento dell'onere della prova previsto dalla direttiva sull'uguaglianza razziale non trova applicazione, la responsabilità penale nei casi di discriminazione dipende soprattutto dall'intenzione discriminatoria e la vittima di tale comportamento detiene un controllo limitato del procedimento penale, che in genere è nelle mani dei servizi della procura. Dunque gli Stati che fanno affidamento soprattutto o esclusivamente al diritto penale, in generale sono caratterizzati da una rarità o assenza di sanzioni, anche se quest'ultime potrebbero essere dissuasive.

In Estonia, Polonia, Portogallo e Slovenia, le prove concrete a disposizione suggeriscono che alcuni organismi per la promozione della parità nel settore della discriminazione etnica o razziale non hanno l'efficacia desiderata. Nella Repubblica ceca, in Spagna e Lussemburgo non è stato individuato alcun organismo di questo tipo operativo nel settore della discriminazione etnica o razziale.

3. Violenza e criminalità di matrice razzista

La relazione annuale 2008 traccia un panorama analogo a quello degli anni precedenti, caratterizzato da un generale aumento dei reati di matrice razzista nell'ambito della giustizia penale, vale a dire:

- degli 11 Stati membri che raccolgono dati sui reati di matrice razzista sufficienti a condurre un'analisi di tendenza⁵, la maggioranza ha fatto registrare una tendenza generale al rialzo dei reati di natura razzista iscritti nel periodo 2000-2006 (Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Austria — molto leggero —, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito) e anche tra il 2005 e il 2006 (Germania, Irlanda, Austria, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito);
- dei quattro Stati membri che raccolgono dati sui reati di stampo antisemita idonei a condurre un'analisi di tendenza (Francia, Germania, Svezia, Regno Unito), tre (Francia, Svezia e Regno Unito) hanno evidenziato una generale tendenza in aumento tra il 2001 e il 2006;
- dei quattro Stati membri (Austria, Francia, Germania e Svezia) che raccolgono dati sulla criminalità di estrema destra idonei a condurre un'analisi di tendenza, due (Francia e Germania) hanno visto una generale tendenza in aumento tra il 2000 e il 2006.

Riconoscendo e affrontando il problema dei reati di matrice razzista in modo efficace, gli Stati membri dell'UE possono ripudiare tali comportamenti e mostrare solidarietà alle vittime. Tuttavia, all'atto pratico, sono pochi i miglioramenti riportati nei meccanismi in uso presso gli Stati membri per la registrazione dei reati di matrice razzista, vale a dire:

- in 16 dei 27 Stati membri dell'UE si rileva una semplice reportistica, limitata ad alcuni casi giudiziari, o dati generali sulla discriminazione che possono contenere reati di matrice razzista o ancora una totale assenza di dati ufficiali della giustizia penale in materia di criminalità di stampo razzista accessibili al pubblico. Questi Stati membri sono i seguenti: Belgio, Bulgaria, Estonia, Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Slovenia;
- il Regno Unito vanta il sistema di registrazione per reati di matrice razzista più completo nell'UE. In questo paese si registra il numero più elevato di incidenti e reati riportati pubblicamente rispetto agli altri 26 Stati membri uniti su un periodo qualunque di 12 mesi.

⁵ Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Austria, Polonia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito.

Come risultato della continua mancanza di una buona raccolta di dati relativi alla criminalità di stampo razzista nella maggioranza degli Stati membri, la relazione di quest'anno conclude che:

- gli Stati membri che non elaborano relazioni ufficiali sui reati di matrice razzista o lo fanno in misura limitata non si trovano nella posizione migliore per sviluppare risposte politiche al problema basate su prove concrete.

In questo contesto si rilevano taluni sviluppi incoraggianti in relazione agli Stati membri che iniziano a collocare i reati di matrice razzista fra i mali della società. A questo fine, l'accordo politico raggiunto durante la presidenza tedesca dell'UE, relativo alla decisione quadro del Consiglio per combattere razzismo e xenofobia, costituisce uno sviluppo positivo che a sua volta deve essere associato a miglioramenti nella raccolta dei dati per politiche fondate su prove concrete.

Al pari degli anni precedenti, esiste il problema continuo degli abusi e delle violenze commessi dalle forze dell'ordine a danno di minoranze vulnerabili. La relazione sottolinea il fatto che la maggioranza degli Stati membri non possiede nessuna specifica autorità di ricorso indipendente per registrare e rispondere a questi abusi. Esistono soltanto uffici direttamente collegati ai ministeri o canali normali per la registrazione delle denunce attraverso gli uffici della polizia o del mediatore. In questo senso il margine di manovra per sviluppare meccanismi di polizia che si occupino delle denunce è considerevole.

Nel contesto di una tendenza all'aumento dei reati registrati, la relazione è in grado di mettere in evidenza alcune nuove iniziative in vari Stati membri concernenti partenariati tra più agenzie che coinvolgono la polizia e le comunità e che tentano di affrontare il problema. Tra queste iniziative lodevoli sono quelle che si concentrano sui reati di matrice razzista all'interno del campo più ampio dei «reati ispirati all'odio».

4. Razzismo e discriminazione nei settori della vita sociale e iniziative finalizzate alla prevenzione

4.1. Occupazione

Analogamente agli anni precedenti, i dati e le informazioni forniti nel 2007 mostrano la presenza di fenomeni di discriminazione diretta e indiretta razziale e/o etnica in vari settori dell'occupazione. Essi indicano del pari le forme che tali discriminazioni possono assumere, fra cui pratiche discriminatorie in fase di assunzione e di licenziamento, insulti o violenze fisiche sul posto di lavoro oppure incitamento alla discriminazione da parte di terzi. Sebbene gran parte di questi fenomeni emerga unicamente in seguito a indagini o ricerche, rimanendo altrimenti sommersa, in alcuni Stati membri si osservano fenomeni sorprendentemente espliciti, per esempio annunci di lavoro discriminanti in cui è chiaramente indicato che gli stranieri non sono ammessi a presentare domanda.

Il fatto di indossare capi di abbigliamento o simboli religiosi sul posto di lavoro ha registrato ulteriori sviluppi, generalmente in senso restrittivo, fra cui il divieto per il personale della pubblica amministrazione in molte città del Belgio di indossare tali capi di abbigliamento oppure il rifiuto della polizia nazionale in Irlanda di consentire ai sikh di portare il turbante con l'uniforme della polizia. Peraltro, sotto questo profilo sussiste una prassi variegata nei diversi Stati membri.

Nelle precedenti relazioni FRA/EUMC si segnalava un numero crescente di studi pubblicati riguardanti esperienze individuali di discriminazione a carico di appartenenti a gruppi di popolazioni minoritarie. Quest'anno, in aggiunta, si sono osservati vari casi di studio su gruppi appartenenti alla popolazione *maggioritaria*, fra cui datori di lavoro, incentrati su attitudini e prassi discriminatorie potenziali contro le minoranze.

È stata altresì riscontrata un'ampia gamma di iniziative di prevenzione. Sono stati creati programmi di formazione e assistenza di minoranze escluse per facilitarne l'ingresso nel mercato del lavoro nonché programmi rivolti alla popolazione maggioritaria finalizzati a combattere la discriminazione o ad avviare attività di sensibilizzazione culturale, fra cui esempi di tutoraggio e di azioni positive nelle assunzioni nonché altri esperimenti di applicazione di clausole contrattuali oppure candidature anonime. Infine si segnalano in più Stati membri l'introduzione o l'incoraggiamento a politiche relativamente ambiziose di gestione della diversità.

4.2. Accesso all'abitazione

In gran parte degli Stati membri si continua a non raccogliere dati distinti in funzione dell'etnia nel settore che riguarda l'accesso all'abitazione. Tuttavia le verifiche sulla discriminazione condotte in vari paesi dell'Unione costituiscono un metodo in grado di fornire dati sulla discriminazione nell'accesso agli alloggi.

La posizione svantaggiata di immigranti e minoranze etniche in relazione all'accesso a un'abitazione di buona qualità e a un prezzo ragionevole ne accentua l'esclusione sociale. Una politica di equo canone costituisce un modo per capovolgere questa situazione. Tuttavia i criteri utilizzati a livello nazionale, regionale e locale per l'assegnazione delle case popolari possono ancora contenere disposizioni discriminanti nei confronti di immigrati e minoranze etniche.

Rom, sinti e traveller sono tra i gruppi più vulnerabili sotto questo profilo. Nonostante le misure adottate volte a migliorare la situazione, la discriminazione evidente, la precarietà degli alloggi e gli sfratti forzati costituiscono la caratteristica saliente della loro condizione in tutta l'Unione europea. In vari Stati membri sono stati inoltre registrati casi in cui autorità statali o di altro tipo si sono rifiutate o hanno evitato di fornire strutture per insediamenti rom, fatto che rappresenta una forma di discriminazione indiretta.

Sono infine poste in evidenza talune buone prassi. In particolare le politiche per incrementare la disponibilità di alloggi accessibili a immigrati, rom e altri gruppi vulnerabili attraverso i fondi pubblici costituiscono iniziative particolarmente lodevoli. Sebbene la legislazione contro la discriminazione sia in vigore in tutta l'UE, occorre un impegno costante per sensibilizzare locatori e agenti immobiliari. Tale impegno di sensibilizzazione si riflette nei codici di condotta e nelle campagne informative riportati alla fine della sezione relativa all'accesso all'abitazione della relazione annuale.

4.3. Istruzione

Le precedenti relazioni FRA/EUMC segnalavano che la disponibilità di informazioni attendibili rappresenta un prerequisito per migliorare la situazione dei gruppi vulnerabili e svantaggiati nel settore dell'istruzione. Ciò è stato recentemente confermato dall'indagine PISA 2006 (programma per la valutazione internazionale degli studenti), in seguito a cui è emersa una significativa correlazione tra istituti che monitorano e valutano i risultati ottenuti dagli allievi e li rendono pubblici e gli alunni che conseguono i migliori risultati agli esami. Tuttavia in gran parte degli Stati membri non esistono, o sono insufficienti, sistemi di monitoraggio e valutazione in vigore. Il superamento di questo ostacolo che impedisce di combattere in modo efficace la disuguaglianza e la discriminazione costituirà una sfida importante per il futuro.

I gruppi vulnerabili si trovano ad affrontare difficoltà nell'accesso a un'istruzione di qualità. Le ragioni principali sono da reperire in procedure di iscrizione e test d'accesso discriminatori, nell'indisponibilità o inaccessibilità di strut-

ture prescolari, nelle distanze elevate dalle scuole o dal timore stesso di rivelare la propria condizione di clandestinità. Particolarmente colpiti dalle barriere pratiche all'istruzione sono i bambini rom, sinti e traveller nonché i bambini di richiedenti asilo e migranti irregolari.

Stando ai dati disponibili, in tutta l'Unione europea bambini provenienti da gruppi minoritari e paesi terzi sono sovrarappresentati all'interno di istituti scolastici speciali di istruzione primaria e secondaria, mentre risultano sottorappresentati nell'istruzione superiore. Inoltre i gruppi minoritari e gli stranieri tendono a ripetere gli anni o ad abbandonare la scuola in misura maggiore rispetto agli altri loro coetanei. Nei paesi dove esiste un sistema di orientamento scolastico precoce la discriminante tra migranti e minoranze, da un lato, e popolazione maggioritaria dall'altro è particolarmente evidente. L'indagine condotta nell'ambito del programma PISA 2006 fornisce una spiegazione a questo fenomeno per cui l'avvio precoce degli studenti in istituzioni o programmi distinti ha un impatto particolarmente negativo sui risultati degli studenti svantaggiati dal punto di vista socioeconomico o linguistico. Tali sistemi di istruzione contribuiscono ad allargare il divario dal punto di vista dell'istruzione tra i gruppi della popolazione più e meno privilegiati.

Nel 2007 è continuata l'attuazione di un certo numero di programmi per migliorare l'istruzione dei bambini rom. Nel contempo, tuttavia, politiche e prassi discriminatorie contro i rom sono rimaste diffuse all'interno dell'UE. Rom, sinti e traveller si trovano ancora a dover far fronte a sistemi di istruzione inadatti che causano segregazione e mancanza di pari opportunità. Nel novembre 2007, la Corte europea dei diritti umani ha pronunciato una sentenza importante che condanna la Repubblica ceca per discriminazione perpetrata mediante segregazione dei bambini rom a livello di istruzione.

Nonostante le leggi che garantiscono il diritto all'istruzione, in pratica i richiedenti asilo e i migranti irregolari corrono il rischio in molti Stati membri di restare tagliati fuori dal sistema d'istruzione. Molti Stati membri ancora non hanno attuato iniziative per monitorare e valutare la situazione dei bambini dei richiedenti asilo rispetto al loro accesso a un'istruzione adeguata.

4.4. Sanità

Un numero ristretto di Stati membri dispone di dati ufficiali o non ufficiali relativi a fenomeni di discriminazione razziale/etnica nel settore della sanità e anche laddove si disponga di tali dati le denunce registrate sono state scarse. L'ostacolo principale è costituito da fenomeni di discriminazione indiretta piuttosto che diretta, giacché è meno probabile che il personale medico legato a codici di deontologia professionale discrimini e neghi apertamente l'assistenza sanitaria. Invece è più probabile che un'amministrazione ospedaliera applichi rigorosamente complicate procedure formali che possono intralciare l'accesso ai servizi sanitari.

I problemi di accesso ai servizi sanitari colpiscono soprattutto cittadini di paesi terzi residenti illegalmente, richiedenti asilo respinti nonché membri delle

comunità rom. I rom rischiano di essere esclusi dal sistema pubblico di previdenza sociale se restano disoccupati per un lungo periodo, come in Bulgaria e Romania, o se privi dei necessari documenti di identità, come in Romania e Slovenia. In molti casi i rom hanno difficoltà ad accedere al servizio sanitario quando vivono in aree rurali isolate, come nel caso della Grecia, della Spagna e dell'Ungheria o in accampamenti nelle periferie delle città con trasporti pubblici limitati o inesistenti, come in Grecia, Spagna, Italia e Ungheria.

Gli immigrati clandestini e i richiedenti asilo respinti hanno sovente accesso solo ai servizi sanitari di emergenza, definiti in maniera differente in tutto il territorio dell'UE. Inoltre essi cercano spesso di evitare di ricorrere all'assistenza medica se temono di poter essere denunciati alla polizia e conseguentemente espulsi.

Del resto anche immigrati regolari possono essere scoraggiati da barriere culturali quali la lingua o la religione dall'utilizzare i servizi sanitari. Per esempio può succedere che donne musulmane non vogliano essere visitate da personale medico di sesso maschile o che il cibo dell'ospedale non sia conforme alle disposizioni religiose seguite dai musulmani e così via.

Una serie di relazioni transnazionali importanti ha fornito informazioni aggiuntive in relazione alla situazione degli immigrati, dei richiedenti asilo e delle minoranze nei sistemi di assistenza sanitaria dell'UE, per esempio: sono state identificate barriere normative e pratiche incontrate da immigrati irregolari nell'accedere all'assistenza sanitaria; è stato mostrato come la migrazione possa determinare vulnerabilità ai problemi di salute fisica, mentale e sociale; sono stati documentati fenomeni di discriminazione contro rom nell'assistenza sanitaria e segnalata la mancanza di consapevolezza sui diritti, o casi di rifiuto di trattamento per i migranti irregolari. Altre relazioni hanno messo in evidenza una mancanza di consapevolezza sulla legislazione anti-discriminazione tra i professionisti in campo medico, il personale amministrativo e i pazienti e constatato la scarsità di dati raccolti in modo sistematico in questo campo.

Sono segnalate iniziative positive per migliorare la situazione relativa a disuguaglianze nell'assistenza sanitaria per migranti e minoranze assunte sia dai governi che dalla società civile nonché alcune politiche importanti attuate dagli Stati membri in tutta l'UE.

5. Conclusioni

5.1. Direttiva sull'uguaglianza razziale

Fra i compiti della FRA rientra quello di raccogliere informazioni su come viene in concreto applicata la direttiva sull'uguaglianza razziale nei vari Stati membri e come operano in pratica gli organismi specializzati. La prima cosa di cui occorre prendere nota è che al termine del periodo di riferimento della relazione, tre Stati membri ancora non disponevano di un organismo specializzato e quasi la metà di essi non applicava alcuna sanzione nei casi di discriminazione razziale/etnica. Tra gli Stati che invece applicavano le sanzioni sono state osservate variazioni importanti a livello di sanzioni comminate.

La scarsità di sanzioni in gran parte degli Stati membri assume carattere problematico, ove si consideri che la direttiva sull'uguaglianza razziale impone l'adozione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. L'efficacia di tali sanzioni è importante per infondere fiducia nelle vittime e per sensibilizzare il grande pubblico sulla normativa e i suoi capisaldi. In mancanza di sanzioni efficaci è poco probabile che gran parte della popolazione, delle imprese e anche degli operatori di giustizia prenda sul serio la normativa contro la discriminazione e provveda a informarsi in proposito.

Pur essendo rari i casi portati in giudizio e le sanzioni comminate, ciò non significa necessariamente che i problemi restino ignorati. Per esempio laddove esiste una maggiore tradizione basata sul consenso nelle relazioni industriali, laddove le parti sociali e altri organismi collaborano per una composizione amichevole delle questioni basata sulla mediazione, è più probabile che i casi siano risolti in via stragiudiziale. Nel caso dei Paesi Bassi, per esempio, la legge sulla parità di trattamento è stata elaborata per incoraggiare proprio la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Tuttavia questo approccio comporta l'inconveniente di ridurre la minaccia della sanzione, la quale è per contro ritenuta essenziale per migliorare la posizione contrattuale delle vittime di discriminazione. Manca inoltre la funzione educativa delle attività di sensibilizzazione sull'opinione pubblica in generale e tra i datori di lavoro, che proviene dalla minaccia e dall'applicazione di sanzioni credibili e dissuasive.

In alcuni casi, emergono chiaramente le problematiche sottostanti a tali cifre contenute. Per esempio, in Slovenia, il *mediatore per i diritti umani* ha segnalato che il problema risiede nelle espressioni opache e inutili utilizzate nel testo legislativo; in Portogallo la questione era incentrata sulla lentezza e complessità della procedura per istruire le denunce.

Un altro fattore riguarda la scelta del diritto penale piuttosto che civile. In alcuni Stati membri le sanzioni penali teoricamente applicabili in caso di discriminazione si presentano decisamente dissuasive. Tuttavia, all'atto pratico il giudice penale difficilmente applicherà sanzioni così rigorose. Negli Stati membri che pri-

vilegiano il diritto civile nella lotta alla discriminazione etnica, l'onere della prova è più leggero ed è quindi più probabile che siano comminate sanzioni.

In molti Stati membri i poteri conferiti all'organismo o agli organismi specializzati sono troppo limitati per contribuire all'applicazione pratica di sanzioni efficaci. Alcuni organismi non hanno né il potere di applicare sanzioni né possono assistere le vittime nei relativi procedimenti. Anche quando un organismo specializzato ha il potere di comminare sanzioni, esso può prendere la decisione strategica di non esercitare tale potere e di concentrarsi piuttosto sulla mediazione, come nel caso di Cipro.

Livello ridotto di denunce

Le relazioni descrivono un numero piuttosto ridotto di denunce depositate in prima istanza presso gli organismi specializzati e le ONG che si occupano delle politiche contro il razzismo. Naturalmente, in teoria, un numero ridotto di denunce non sta necessariamente a indicare che sussiste una disfunzione — potrebbe non essere altro che il risultato di un basso livello di discriminazione. Tuttavia dalle sezioni relative a occupazione, accesso all'abitazione e sanità contenute nella relazione annuale 2008 nonché da riscontri analoghi raccolti negli anni precedenti emerge chiaramente l'esistenza del problema della discriminazione etnica nelle sue svariate manifestazioni, molte delle quali non sarebbero mai venute alla luce senza un'indagine specifica. Per anni, vari tipi di riscontri e d'indagine hanno mostrato che gran parte delle vittime di discriminazione si astiene dal denunciare l'evento. L'ultimo in ordine di tempo è il sondaggio citato nel capitolo relativo all'occupazione e secondo il quale gran parte delle vittime, fra l'altro, di violenza razziale o sessuale sul posto di lavoro in Slovenia non aveva sporto denuncia.

Gli esempi riportati nelle sezioni relative a occupazione e sanità della relazione annuale forniscono ragguagli circa le possibili cause dell'incapacità o della riluttanza delle vittime di discriminazione a sporgere denuncia. Alcune persone possono non avere fiducia nella legge, quando questa viene percepita come debole. Altre vittime possono essere preoccupate dei costi finanziari di un procedimento giudiziario o temere costi aggiuntivi o ripercussioni di altro tipo. I lavoratori con contratti precari e permessi di lavoro temporaneo possono sentirsi troppo vulnerabili giuridicamente per sporgere denuncia. La scarsità di casi giudiziari può inoltre riflettere ulteriori situazioni, come la mancanza di consapevolezza in generale nella popolazione sulle possibilità di ricorso giuridico offerte alle vittime di discriminazione (come evidenziato in un esempio riportato nel capitolo sulla sanità della relazione annuale, in cui interviste a pazienti in Grecia hanno messo in evidenza il fatto che nessuno sapesse come presentare una denuncia per discriminazione nel trattamento sanitario). In alcuni Stati membri sussiste uno scarso dibattito pubblico in materia e non sono previste campagne informative pubbliche sulle misure nazionali introdotte con il recepimento della direttiva sull'uguaglianza razziale. Nel capitolo sull'occupazione si legge che, in uno Stato membro, un'organizzazione sindacale incaricata di gestire le denunce decideva intenzionalmente di non riportare i casi all'autorità nazionale in materia di uguaglianza. Occorrono dunque indagini

più mirate in quest'ambito per individuare le forze strutturali e sociali che determinano se e come i casi di discriminazione etnica sono riportati e gestiti nei 27 Stati membri.

Uno sviluppo recente che rappresenta un'eccezione al quadro generale è costituito dal caso della Francia, in cui l'organismo ufficiale per la lotta alla discriminazione, HALDE, riceve dal 2006 un numero significativo e sempre crescente di denunce. L'HALDE ha sviluppato un'immagine pubblica forte mediante campagne di sensibilizzazione incentrate sulle sue attività e sul problema della discriminazione. Sondaggi recenti hanno evidenziato una consapevolezza crescente dell'opinione pubblica francese su questo problema.

5.2. Prove concrete di discriminazione

Il capitolo sulle questioni giuridiche della presente relazione annuale fornisce informazioni circa il funzionamento della direttiva sull'uguaglianza razziale, mentre le informazioni contenute nei capitoli successivi, relative a quattro settori della vita sociale, servono a confermare innanzi tutto l'obiettivo iniziale della direttiva, fornendo esempi e casi di discriminazione diretta e indiretta nei campi dell'occupazione, dell'accesso all'abitazione, dell'istruzione e della sanità. In tutte queste aree i riscontri sulla portata e sulle forme di discriminazione, deducibili unicamente da statistiche ufficiali e procedimenti giudiziari, sono di per sé piuttosto deboli e vanno completati con i risultati della ricerca e delle indagini. Come nel caso delle relazioni annuali dell'EUMC, gli esempi in proposito contenuti nel capitolo relativo all'occupazione sono raggruppati in tre categorie: verifiche sulla discriminazione, studi sulle vittime e ricerche sulla popolazione maggioritaria.

Ogni anno, si riporta un aumento delle verifiche sulla discriminazione, che ne segnalano la presenza nel settore dell'accesso all'abitazione e dell'occupazione. In quest'ultimo settore si rileva che tale metodo è impiegato in diversi Stati membri (con un importante progetto di verifica sull'occupazione realizzato nel 2007 per la prima volta in Grecia). Questo metodo è stato altresì registrato in tre Stati membri nel 2007 per verificare l'accesso all'abitazione e in Francia è stata segnalata un'operazione di questo tipo nell'accesso all'assistenza sanitaria.

Nelle precedenti relazioni FRA/EUMC figura un numero crescente di studi riguardanti esperienze soggettive di discriminazione delle minoranze o «studi sulle vittime». Nell'ultimo periodo di riferimento della relazione gli studi sono stati più numerosi che mai, con esempi di esperienze di discriminazione nel campo dell'occupazione segnalate in 11 Stati membri e un altro studio condotto in uno Stato membro per verificare l'impatto delle leggi e degli organismi nazionali sulla parità di trattamento, riportati al capitolo relativo alle questioni giuridiche. Sono state altresì segnalate per la prima volta nel nuovo settore dell'assistenza sanitaria, tre indagini sull'esperienza del personale sanitario in materia di razzismo e discriminazione, che coprono cinque Stati membri. Questo tipo di studi serve a porre in evidenza problematiche che resterebbero altrimenti sommerse a causa della riluttanza delle vittime a sporgere denuncia.

Generalmente, in questo campo, risultano più rari gli studi sulla popolazione maggioritaria. Si potrebbe pensare che tali studi abbiano un'utilità limitata e servano soltanto a esporre i problemi, giacché non ci si attende che i datori di lavoro confessino facilmente a un ricercatore la loro attitudine razzista o le loro pratiche illecite. Ciononostante il capitolo sull'occupazione riporta sondaggi condotti fra datori di lavoro di tre Stati membri stando ai quali la maggioranza degli intervistati si rifiuterebbe di assumere immigranti o rom.

Ancora quest'anno i riscontri indicano che in tutte le quattro aree della vita sociale — occupazione, accesso all'abitazione, istruzione e sanità — sono rom e richiedenti asilo a subire gli eccessi peggiori in materia di trattamento discriminatorio. Inoltre, come segnalato dalle precedenti relazioni annuali, i lavoratori migranti sottoposti a limitazioni legali e che sono dunque precari hanno non solo peggiori condizioni di lavoro, rispetto alla maggioranza dei lavoratori, ma anche meno possibilità di difendersi o di lamentarsi per il loro sfruttamento sul posto di lavoro. In un certo senso tali lavoratori non sono esclusi dall'occupazione, ma inseriti in maniera numericamente sproporzionata nei posti di lavoro meno allettanti. Il tipo di esclusione cui sono soggetti migranti irregolari e richiedenti asilo è illustrato nei capitoli sull'istruzione e sull'assistenza sanitaria. I richiedenti asilo si trovano spesso in centri di detenzione lontani da strutture educative e i bambini di migranti irregolari possono essere scoraggiati ad andare a scuola quando le autorità devono registrare e riportare il loro status giuridico. Per ragioni analoghe spesso i migranti irregolari non si avvicinano a strutture di assistenza sanitaria se temono di essere poi segnalati alla polizia ed espulsi.

Contrastare la discriminazione mediante azioni positive

La direttiva sull'uguaglianza consente in modo esplicito di introdurre specifiche misure compensatorie quali le azioni positive. Se le misure di azione positiva per contrastare gli effetti della discriminazione non sono particolarmente comuni nell'UE, ogni anno se ne riportano nuovi esempi. Seguendo l'esempio della città di Berlino, descritto nella relazione della FRA dello scorso anno⁶, dove è stata introdotta un'azione positiva per l'assunzione di minoranze nelle forze di polizia della città, sono stati riportati esempi simili nel 2007, con Romania, Bulgaria e Repubblica ceca che hanno tutte usato un approccio di azione positiva rispetto all'assunzione di membri di gruppi minoritari nelle loro forze di polizia e con la Francia che ha assunto un'iniziativa analoga per il reclutamento nelle forze armate.

Nel 2007 nuovi sviluppi a livello comunitario sono andati ad arricchire il dibattito sull'azione positiva, vale a dire una conferenza europea intitolata «Pari opportunità per tutti: quale ruolo per l'azione positiva?» tenutasi a Roma nell'aprile 2007 e una pubblicazione europea dal titolo «Oltre l'uguaglianza formale: azione

⁶ FRA, *Report on Racism and Xenophobia in the Member States of the EU* (Relazione sul razzismo e la xenofobia negli Stati membri dell'UE), 2007, pag. 67.

positiva nell'ambito delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE», pubblicata nel 2007⁷. Entrambe hanno concluso che l'agenda sulla uguaglianza nell'UE necessita di azioni positive. Un'azione positiva mira a compensare la discriminazione presente e passata, aggiungendo qualcosa al ruolo delle leggi e delle denunce che di per sé non sono sufficienti a lottare contro la discriminazione e i suoi effetti. Per quanto concerne l'accesso all'abitazione, la decisione del Comitato europeo per i diritti sociali⁸, riportata nel capitolo relativo all'accesso all'abitazione della relazione annuale 2008 è significativa in quanto, in un contesto di tradizionale disparità di trattamento dei rom, in Bulgaria, in relazione all'accesso all'abitazione, il comitato ha concluso che fossero necessarie misure di azione positiva ai fini dell'integrazione dei rom nella società tradizionale.

Del resto la prassi dell'azione positiva rimane controversa per due ragioni principali: innanzi tutto perché è spesso confusa dall'opinione pubblica con una discriminazione positiva, con quote o altri meccanismi percepiti da alcuni come socialmente ingiusti; in secondo luogo è controversa perché, per essere efficace, un'azione positiva deve disporre di una base minima di dati affidabili sulle popolazioni minoritarie interessate. Tali informazioni sono indispensabili in primo luogo per stabilire se si tratta di una politica necessaria e, in secondo luogo, per valutare se il problema è stato risolto e porre pertanto termine all'azione positiva. Come segnalato nella relazione annuale 2008 e in altre relazioni, sono ancora considerevoli le differenze tra gli Stati membri sul principio delle «statistiche etniche». In alcuni paesi sono raccolte nell'ambito del censimento ufficiale e vengono largamente utilizzate, in altri paesi sono fortemente in contraddizione con le norme nazionali o vengono proibite dalle normative nazionali. Occorrerebbe esaminare più da vicino in che misura l'incapacità di uno Stato membro di produrre statistiche accurate sulle popolazioni interessate costituisca un ostacolo all'adozione di azioni positive o se modifica la forma o il risultato di tali misure in quel determinato paese.

Più controverse, come emerge dalla relazione annuale 2008, sono le misure che vanno oltre l'azione positiva. Nel capitolo relativo all'accesso all'abitazione, è riportato che almeno in una città tedesca i cittadini stranieri e immigranti di etnia tedesca sono ufficialmente soggetti a quote fisse in determinate zone della città per mantenere socialmente equilibrate le aree residenziali. La misura sembrerebbe contraria a taluni principi basilari di azione positiva — per esempio si basa su quote fisse e presumibilmente non si tratta di una «misura speciale temporanea», ma resterà in vigore per molti anni. Tale politica ha suscitato vive polemiche, in cui le critiche maggiori equiparano le quote a una fonte di discriminazione diretta contro i membri del gruppo di minoranza. Al contrario i sostenitori rivendicano il principio che il fine giustifica i mezzi e che la misura rientra nel quadro di un'iniziativa per combattere la discriminazione e l'esclusione delle minoranze e produce al contempo un equilibrio più equo delle comunità residenziali, invece di lasciare la ripartizione alle forze di mercato. È evidente che politiche di questo genere devono

7 M. De Vos, *Beyond Formal Equality: Positive Action under Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC* (Al di là dell'uguaglianza formale: azione positiva a titolo delle direttive 2000/43/CEE e 2000/78/CE), Commissione europea, Bruxelles, 2007 (disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legnet/bfe07_en.pdf).

8 Denuncia n. 31/2005, Centro europeo dei diritti dei rom vs Bulgaria, Cfr. European Union Agency for Fundamental Rights, *Annual Report 2008*, punto 4.2.3.

formare oggetto di un'ampia analisi a livello universitario e di un vasto dibattito pubblico.

5.3. Il divario tra Stati membri

La questione delle «statistiche etniche» non è l'unica a evidenziare un netto contrasto di approccio fra i diversi Stati membri verso le questioni collegate ai migranti. Le precedenti relazioni annuali hanno affrontato il dibattito sulla possibilità per alunni e impiegati di indossare simboli religiosi rispettivamente nelle scuole e sul posto di lavoro e hanno chiaramente dimostrato che in tutta l'UE esiste una grande diversità in materia di tolleranza e nelle prassi in proposito. Le differenze risultano evidenti anche all'interno di uno stesso Stato membro: tra i Länder tedeschi, per esempio, o tra le due principali comunità linguistiche in Belgio. Figurano altresì riportate ulteriori differenze in dettaglio. Il capitolo relativo alle questioni giuridiche della relazione annuale 2008 riporta che in Francia una decisione del tribunale nel 2007 ha sottolineato che il principio di laicismo invocato come giustificazione, per esempio, di un divieto di indossare il velo, si applica solo alle autorità pubbliche e non può essere applicato da una società privata nella prestazione di servizi. Coerentemente, in Francia (e in Germania) alcuni casi confermano che il licenziamento di un impiegato per aver indossato il velo è illegale⁹. Tuttavia, come stabilito nella relazione annuale 2006 dell'EUMC, la corte suprema danese ha statuito che il licenziamento di un impiegato di un supermercato per aver indossato il velo non costituisce discriminazione¹⁰.

Generalmente questo dibattito riguarda il velo indossato dalle donne. I capitoli relativi a istruzione e occupazione della relazione annuale 2008 descrivono nuovi dibattiti o casi relativi ai foulard o al velo in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito. Tuttavia nel 2007 è emersa la stessa questione relativa all'utilizzo di turbanti da parte degli uomini sikh in Europa. Secondo la relazione, in Francia, nel 2007, dei ragazzi sikh si sono appellati all'espulsione dalla loro scuola per aver indossato i turbanti ed è stato anche segnalato che in Francia è vietato indossare un turbante nelle fotografie per la patente di guida. Al contempo è stato segnalato che in Irlanda le forze nazionali di polizia vietano di indossare i turbanti con l'uniforme della polizia. Tuttavia in alcuni paesi non si tratta di una questione controversa. Nel Regno Unito, per esempio, è consentito da tempo indossare il turbante con l'uniforme nella polizia e nelle varie forze armate, e in Svezia, come segnalato nella relazione della FRA dell'ultimo anno, le forze di polizia hanno inserito nel loro progetto a favore della diversità il diritto per i funzionari di polizia di indossare il velo, un turbante o un copricapo ebraico mentre sono in servizio¹¹. Gli svariati punti di vista dell'opinione pubblica degli Stati membri sulla questione sono stati confermati nel 2007 con la pubblicazione dei

9 N. Nathwani, «Islamic Headscarves and Human Rights: A Critical Analysis of the Relevant Case Law of the European Court of Human Rights» (I foulard islamici e i diritti dell'uomo: un'analisi critica della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani), *Netherlands Quarterly of Human Rights*, vol. 25, n. 2, 2007, pagg. 221-254.

10 EUMC, *Relazione annuale sulla situazione relativa al razzismo e la xenofobia negli Stati membri dell'UE*, 2006, pag. 25.

11 FRA, *Report on Racism and Xenophobia in the Member States of the EU* (Relazione sul razzismo e la xenofobia negli Stati membri dell'UE), 2007, pag. 74.

risultati dell'Eurobarometro speciale della Commissione europea sulle percezioni della discriminazione. Quando ai cittadini dell'UE è stato chiesto se erano concordi con la dichiarazione: «Indossare simboli religiosi visibili sul posto di lavoro è accettabile», il tasso di accordo nei diversi paesi è oscillato da un mero 29 % (Lituania) fino al 79 % (Malta)¹².

5.4. Sanità e discriminazione

Si tratta del primo anno in cui il tema dell'assistenza sanitaria figura all'interno della relazione annuale. A prima vista, se confrontate con gli altri tre settori della vita sociale, le informazioni e i dati sulla discriminazione etnica nell'assistenza sanitaria sembrano più difficili da reperire e il livello generale di consapevolezza su questioni di razzismo e discriminazione sembra inferiore. Ciononostante, in molti Stati membri sono stati riportati casi di migranti e minoranze sottoposti a trattamenti differenti e peggiori, o di vittime di abusi da parte del personale medico nonché prove derivanti da una serie di relazioni accademiche o di ONG sui vari fattori che limitano l'accesso all'assistenza sanitaria per minoranze quali rom, richiedenti asilo e lavoratori irregolari.

La ricerca indica che immigranti e minoranze etniche sono spesso ostacolati nell'accesso e nell'utilizzo dei servizi di assistenza sanitaria. Anche quando l'accesso a questi servizi è garantito per legge, tali gruppi potrebbero spesso non utilizzarli, o perché non sono consapevoli dei loro diritti o perché le procedure amministrative sono troppo complesse o ancora perché si oppongono alle cure per credo religioso o a causa delle barriere linguistiche. Conseguentemente rischiano di ricevere un servizio inadeguato nella diagnosi, assistenza e prevenzione medica.

Sebbene, da un lato, siano stati riportati numerosi casi di iniziative positive volte a migliorare ed estendere l'assistenza sanitaria a migranti e minoranze, dall'altro, è stato più difficile trovarne contenenti misure specifiche volte ad affrontare e combattere la discriminazione. Inoltre solo poche relazioni hanno preso in considerazione il problema del razzismo o della discriminazione a carico di personale proveniente da una minoranza, assunto nell'ambito del settore sanitario; da queste poche emerge peraltro la gravità del problema, più diffuso di quanto si possa pensare. La ricerca ha altresì posto in evidenza alcune delle ragioni per cui il personale del servizio sanitario sia riluttante a presentare denuncia a titolo individuale. Dunque se il problema non emerge dalle denunce, ciò deve avvenire mediante l'indagine, in modo che le organizzazioni sanitarie possano essere incoraggiate a introdurre politiche di contrasto. È chiaramente inaccettabile lasciare che singoli gruppi all'interno del personale decidano caso per caso quale sia la risposta appropriata; per esempio, quando un paziente razzista maltratta o si rifiuta di essere curato da un'infermiera proveniente da una minoranza etnica.

¹² Commissione europea, *La discriminazione nell'Unione europea*, Eurobarometro, 2007, pag. 15, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf (15.5.2008).

5.5. Esempi di tendenze e sviluppi

A causa della generale incompletezza delle statistiche in materia di razzismo e xenofobia all'interno dell'UE, sussistono relativamente scarse opportunità per estrapolare generalizzazioni affidabili circa tendenze pluriennali concernenti le problematiche comprese nel campo. Dunque molte delle osservazioni circa l'andamento nel tempo sono inevitabilmente alquanto generiche e tendono a essere qualitative piuttosto che statistiche. Di segno contrario si segnala quanto riportato al capitolo dedicato a violenza e criminalità di matrice razzista, in cui risulta che 11 Stati membri raccolgono dati sufficienti a tracciare un'analisi di tendenza. La maggior parte di essi, otto, ha registrato un andamento in crescita dei reati di matrice razzista nel periodo 2000-2006. Allo stesso modo, dei quattro Stati membri che raccolgono dati sufficienti sulla criminalità antisemita, tre hanno registrato una tendenza in aumento tra il 2001 e il 2006, mentre dei quattro Stati membri che raccolgono dati sufficienti sulla criminalità di estrema destra, due hanno riscontrato una generale tendenza all'aumento tra il 2000 e il 2006. Su scala più ridotta, come mostrato nel capitolo relativo all'istruzione della relazione annuale 2008, il Land tedesco del Brandeburgo, che raccoglie dati su incidenti di estremismo di destra nelle scuole, è riuscito a identificare una progressiva riduzione degli episodi, prendendo come riferimento il periodo a partire dall'introduzione del sistema di registrazione nell'anno scolastico 2000/2001. Il capitolo sulla violenza di matrice razzista fornisce altresì esempi di giudizi più qualitativi, per esempio emerge che negli ultimi anni vari Stati membri siano diventati più propensi a prestare la dovuta attenzione ai reati di matrice razzista, a contrastare i reati ispirati dall'odio e all'introduzione di misure per incoraggiare l'assunzione di minoranze nei ranghi della polizia.

Un'altra tendenza positiva può essere individuata nel campo dell'occupazione. A partire dalle prime segnalazioni all'EUMC degli studi sulle buone prassi, a seguito della creazione della rete RAXEN nel 2000/2001, ogni anno si riscontra un numero crescente di politiche rivolte al contesto della diversità o della gestione della diversità in seno alle organizzazioni del settore pubblico e privato. Si evidenzia altresì una crescita notevole ogni anno di quelle che possono essere definite come «misure di incoraggiamento» per la gestione della diversità, gestite da autorità di governo, datori di lavoro, ONG o la combinazione di queste, fra cui campagne di sensibilizzazione e corsi di formazione nonché un'offerta di consulenza e incentivi alle organizzazioni affinché adottino politiche della diversità — è stato unicamente possibile pubblicare nelle relazioni annuali dell'Agenzia una selezione di esempi di questo tipo di misure, gli altri esempi sono reperibili nel banca dati InfoBase della FRA¹³. Sembra inoltre che politiche di diversità si stiano diffondendo in un gruppo più ampio di Stati membri, in molti dei quali per la prima volta. Nel 2005, la Commissione europea ha pubblicato i risultati di un vasto sondaggio indetto sulle pratiche di gestione della diversità negli allora 25 paesi dell'UE¹⁴, e una delle conclusioni è stata che in quel periodo erano reperibili poche (o nessuna) testimonianze

¹³ <http://infobase.fra.europa.eu> (28.1.2008).

¹⁴ Commissione europea, *The Business Case for Diversity: Good Practices in the Workplace* (Il caso commerciale a favore della diversità. Buone prassi sul posto di lavoro), Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2005.

di gestione della diversità nei paesi dell'Europa meridionale e in quei paesi che avevano aderito all'UE nel 2004. Questa conclusione dovrà essere ora modificata dal momento in cui nell'ultima relazione FRA è stata evidenziata in Italia un'attività di gestione della diversità¹⁵, e nel 2007, come mostra il capitolo sull'occupazione della presente relazione, sono state segnalate attività di gestione della diversità a Cipro, Malta, in Portogallo e Romania.

5.6. Raccolta di dati e ricerca della FRA

I dati e le informazioni raccolte dalla FRA integrano i dati provenienti da altre fonti. Sono a disposizione di responsabili politici e autorità legali e possono essere utili a identificare le aree in cui è necessario avviare una nuova ricerca.

Integrazione dei dati giuridici

I dati e le informazioni di natura sociogiuridica raccolti dalla FRA in questo campo integrano materiale più ufficiale raccolto da altri organismi. Un esempio in questo senso è costituito dal Migrant Integration Policy Index (MIPEX), creato nel 2007 e utilizzato per valutare le politiche di integrazione dei migranti nei 25 Stati membri (più tre paesi terzi), usando oltre 100 indicatori di valutazione¹⁶. L'indice confronta i risultati degli Stati membri rispetto ad alcuni parametri rilevanti per l'integrazione dei migranti. Uno dei confronti realizzati verte su come gli Stati membri agiscono, in base alla gamma di sanzioni disponibili, in materia di attuazione della legislazione contro la discriminazione. In questa valutazione, per esempio, Grecia, Polonia e Portogallo hanno riportato le migliori valutazioni in termini di «migliori prassi». Il problema in questo caso è che questa valutazione si basa sulla considerazione di sanzioni disponibili in teoria, ma che non necessariamente corrispondono alla prassi reale. In pieno contrasto con la classificazione MIPEX, nella valutazione della FRA sugli Stati membri dell'UE, Grecia, Polonia e Portogallo ottengono un punteggio basso in termini di risultati perché in realtà non hanno applicato nessuna sanzione durante il periodo preso in considerazione dalla relazione (cfr. sezione 2.1.1 della relazione annuale 2008). Anche Polonia e Portogallo sono classificati come dotati di organismi per la promozione della parità inefficaci (cfr. sezione 2.1.3). In questo modo i dati di natura sociogiuridica raccolti dalla FRA possono essere utili nel mettere in evidenza le differenze che spesso esistono tra i meccanismi giuridici in teoria e la realtà sociale in pratica.

Informare le decisioni dei tribunali

Le statistiche e le informazioni fornite dalla FRA hanno un valore pratico supplementare, giacché possono essere riprese nell'ambito di decisioni giuridiche. Un'illustrazione di quanto appena esposto figura riportata nella relazione annuale

¹⁵ FRA, *Report on Racism and Xenophobia in Member States of the EU* (Relazione sul razzismo e la xenofobia negli Stati membri dell'UE), 2007, pagg. 71-72.

¹⁶ <http://www.integrationindex.eu/> (9.4.2008).

2008, nello specifico nel caso della Corte europea dei diritti umani che nel 2007 ha pronunciato una sentenza contro la Repubblica ceca facendo leva sulle informazioni raccolte dall'EUMC, il precursore della FRA, riguardo la situazione dei rom nel campo dell'istruzione.

Ricerche primarie da parte della FRA

L'attività di raccolta di dati e di informazioni della FRA/EUMC in tutta l'UE nel corso degli anni ha messo ugualmente in evidenza la quasi impossibilità di reperire dati secondari in questo campo che consentirebbero di effettuare un confronto significativo tra Stati membri. Per esempio nell'area dei reati di matrice razzista, come evidenziato nella relazione annuale 2008, le statistiche su tale tipo di reati possono essere confrontate nel tempo con uno Stato membro ma non tra Stati membri. Per questa ragione la FRA ha iniziato ora a elaborare e portare avanti la sua ricerca, che integra la comparabilità nella metodologia e mira a produrre dati su importanti aree problematiche che sono direttamente confrontabili tra Stati membri. Una delle prime ricerche di questo tipo, in corso nel 2008, consiste in un «sondaggio sulle vittime» relativo a esperienze vissute da migranti e minoranze in materia di discriminazione, reati di matrice razzista e dei servizi di polizia in tutti i 27 Stati membri. I risultati di questa e altre ricerche condotte dall'Agenzia saranno presentati nelle prossime relazioni annuali della FRA.

6. Pareri

6.1. Direttiva sull'uguaglianza razziale

Sanzioni efficaci e dissuasive sono di importanza cruciale nella lotta alla discriminazione razziale ed etnica. In mancanza, è alquanto improbabile un mutamento di atteggiamenti e comportamenti discriminatori, per cui le vittime continuano a restare indifese. La stessa risoluzione delle dispute dipende dalla presenza di sanzioni volte a rafforzare la posizione negoziale delle vittime. In 12 Stati membri non risultano essere mai state comminate sanzioni o concessi risarcimenti in casi di discriminazione etnica o razziale tra il 2006 e il 2007. L'assenza di sanzioni coincide in alcuni casi con l'assenza di un effettivo organismo per la promozione della parità. La presente osservazione sottolinea l'importanza centrale e il ruolo di tali organismi.

- Gli Stati membri dovrebbero impegnarsi affinché gli organismi per la promozione della parità dispongano di mezzi idonei per svolgere la loro importante funzione, con autonomia sufficiente a infondere fiducia nelle vittime.

Un'altra ragione alla base della mancanza di sanzioni risiede nel ruolo stesso degli organismi per la promozione della parità. Le sanzioni risultano rare o assenti nei paesi in cui tali organismi non affiancano le vittime di discriminazione nei procedimenti che possono condurre alla comminazione di una sanzione oppure sono privi della facoltà di applicare sanzioni a loro volta o ancora, pur avendo tale facoltà, non se ne avvalgono per le ragioni più diverse.

- Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché gli organismi per la promozione della parità siano muniti di poteri idonei per assistere le vittime nei procedimenti correlati alle sanzioni in questione. Tali organismi dovrebbero essere in grado di funzionare sia in qualità di punti di primo contatto per le vittime sia come organismi di sostegno nell'iter verso la riparazione e il pieno risarcimento.

In alcuni paesi la relativa mancanza di sanzioni ha ragioni strutturali legate al ruolo del diritto penale nella lotta contro la discriminazione etnica. In linea di principio, il diritto penale costituisce senz'altro la via principale nella lotta contro la discriminazione etnica a livello statale. In pratica, tuttavia, il diritto penale presenta alcuni svantaggi, ad esempio non vi si applica il ribaltamento dell'onere della prova, previsto nella direttiva sull'uguaglianza razziale; la vittima del comportamento discriminatorio spesso detiene un controllo limitato sul procedimento penale che, in genere, spetta ai procuratori.

- Gli Stati membri che si basano principalmente o esclusivamente sul diritto penale dovrebbero creare procedimenti civili e amministrativi complementari, affinché le vittime di discriminazione etnica o razziale possano ottenere indennizzi reali e risarcimenti completi.

6.2. Violenza e criminalità di matrice razzista

Gli Stati membri dovrebbero riconoscere che la raccolta di dati concernenti reati di matrice razzista è indispensabile per lo sviluppo di politiche basate su dati comprovati, idonee ad affrontare e prevenire il problema come pure a stabilire se la normativa in materia di reati di matrice razzista sia correttamente orientata ai settori cogenti.

- Laddove gli Stati membri effettuino in misura ridotta, o in nessun caso, la raccolta di dati sui reati di matrice razzista, dovrebbero del pari prevedere meccanismi globali di raccolta dei dati volti a incoraggiare l'elaborazione di relazioni pubbliche e a permettere accurate registrazioni. A tal fine, gli Stati membri possono attingere dall'esperienza dei paesi che hanno instaurato buone prassi di raccolta dei dati.

Al pari delle relazioni annuali precedenti, è stato evidenziato il problema degli abusi perpetrati dalle forze dell'ordine ai danni di minoranze vulnerabili. In una società democratica la fiducia del pubblico nelle forze di polizia rappresenta un fattore di importanza cruciale.

- Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché i cittadini possano segnalare casi di aggressione e violenza di stampo razzista da parte delle forze di polizia a un organo indipendente che si occupi di queste denunce. Tali organi dovrebbero essere funzionalmente esterni ai ministeri e ad altri uffici di governo.

6.3. Ricerca e campagne di sensibilizzazione

Nuovi esempi intervenuti durante il periodo di riferimento della presente relazione, concernenti esperimenti di verifica sulla discriminazione all'accesso a occupazione, alloggi e assistenza sanitaria confermano che questo metodo svolge un ruolo unico e di grande importanza allo scopo di attirare l'attenzione pubblica su problemi non percepiti.

- Gli Stati membri sono invitati a considerare un ricorso più massiccio e sistematico a verifiche (cosiddetti «test situazionali») sul livello di discriminazione, che permettano una più chiara valutazione della portata e dei meccanismi della discriminazione in atto nell'occupazione, nell'accesso all'abitazione e nella prestazione di servizi sanitari nonché a fornire prove con cui integrare i dati ufficiali.

6.4. Sanzioni e denunce

In diversi capitoli della relazione annuale 2008 si segnala che le vittime di discriminazione, che si suppone presentino denuncia, in concreto si astengono dal farlo.

- Sarebbe opportuno condurre un'indagine sul funzionamento e l'impatto della direttiva sull'uguaglianza razziale in modo da far luce sulle ragioni che inducono le vittime di discriminazione a denunciare o che invece le spingono a non farlo come pure sulle ragioni per cui le sanzioni sono applicate o meno dagli organismi specializzati o dai tribunali.

6.5. Formazione contro la discriminazione

I fatti rilevati nelle sezioni inerenti a occupazione e assistenza sanitaria della relazione annuale suggeriscono che i lavoratori delle varie organizzazioni hanno bisogno di ricevere una formazione contro la discriminazione.

- I governi e i datori di lavoro dovrebbero consentire agli impiegati del settore pubblico e privato di seguire corsi di formazione contro la discriminazione e sulla diversità.
- I datori di lavoro del settore sanitario dovrebbero condurre su base regolare delle sessioni di formazione contro la discriminazione destinate ai prestatori dei servizi sanitari del settore pubblico e privato. Occorrerebbe includere nel corso di studi delle scuole e delle facoltà universitarie di medicina materie incentrate sulla lotta alla discriminazione.

6.6. Accesso all'abitazione

L'accesso ad alloggi popolari in un regime di equo canone è uno dei mezzi più importanti per migliorare le condizioni abitative generalmente precarie in cui vivono immigrati, rom e altre minoranze etniche.

- Gli Stati membri devono incrementare la disponibilità di alloggi popolari, in regime di equo canone, nonché, laddove necessario, assicurare l'applicazione di criteri equi di distribuzione di alloggi popolari. In particolare dovrebbero adottare ogni misura necessaria ad assicurare che questi criteri non siano discriminanti nei confronti di immigrati, rom e altre minoranze etniche.

6.7. Istruzione

Le disuguaglianze nell'accesso all'istruzione e nei risultati scolari di migranti e minoranze, se confrontati con quelli della popolazione maggioritaria, colpiscono in modo particolare in quei paesi dove esiste un sistema di orientamento scolare precoce. Secondo i risultati del programma PISA 2006, la stratificazione precoce degli studenti in istituzioni o programmi distinti ha un impatto particolarmente negativo sui risultati di studenti svantaggiati dal punto di vista socioeconomico o linguistico.

- Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'adozione di sistemi scolastici più integranti per ridurre le disuguaglianze nel campo dell'istruzione.
- Da un lato occorre stabilire in termini legali e pratici allo stesso tempo l'accesso all'istruzione per tutti i gruppi della popolazione, compresi i richiedenti asilo e gli immigrati irregolari. Dall'altro dovrebbero essere eliminate barriere concrete, quali procedure di iscrizione discriminatorie e test d'accesso, indisponibilità o inaccessibilità di strutture prescolari, distanze irragionevolmente lunghe dalle scuole.
- Le forme di istruzione separata dovrebbero essere o completamente abolite o ridotte a corsi preparatori a breve termine che portano all'integrazione dei bambini migranti o delle minoranze nel sistema scolastico regolare. Gli Stati membri dovrebbero prendere spunto dalla sentenza della Corte europea dei diritti umani contro la pratica di separare i bambini rom in scuole speciali.

6.8. Raccolta dei dati nell'istruzione

La raccolta, valutazione e discussione pubblica di informazioni affidabili rappresenta un requisito indispensabile per migliorare la situazione dei gruppi vulnerabili e svantaggiati nel campo dell'istruzione. Questo punto è stato recentemente riconfermato dallo studio sul rendimento scolastico effettuato nell'ambito del programma PISA 2006 che punta alla correlazione fortemente positiva esistente tra le scuole che monitorano e valutano i risultati e li rendono pubblici e gli studenti che ottengono migliori risultati ai test. In gran parte degli Stati membri ci sono sistemi di monitoraggio e valutazione insufficienti o inesistenti.

- Gli Stati membri dovrebbero considerare l'instaurazione di sistemi per consentire il monitoraggio di alunni figli di immigrati o appartenenti a minoranze etniche in termini di risultati nel campo dell'istruzione.

6.9. Raccolta dei dati nell'assistenza sanitaria

All'interno dell'UE sono necessarie maggiori conoscenze sulle dinamiche della salute e del benessere degli immigrati e delle minoranze etniche. A questo fine gli Stati membri dovrebbero dotarsi di misure di raccolta sistematica dei dati e, in tal modo, fornire basi concrete ai responsabili delle politiche e dei programmi ai fini della definizione delle strategie nazionali e comunitarie.

- Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e attuare meccanismi di raccolta dei dati disponibili pubblicamente relativi alle disuguaglianze e alla discriminazione nell'assistenza sanitaria. I dati sullo status sanitario e sull'accesso ai servizi sanitari dovrebbero essere ripartiti in base all'etnia nei sondaggi sulla sanità, nei registri e nei sistemi informativi pubblici e resi disponibili pubblicamente quando le regole di riservatezza delle statistiche nazionali consentono questa ripartizione.

6.10. Assistenza sanitaria ad hoc per migranti e minoranze

È necessario attivare servizi di assistenza sanitaria che riconoscano non soltanto il ruolo dell'origine culturale, sociale e linguistica dei migranti e del loro stato di salute, ma anche l'importanza del contesto difficile e precario in cui essi si trovano spesso a vivere e lavorare.

- Gli Stati membri e l'UE nel suo insieme dovrebbero incoraggiare la formazione del personale sanitario anche dal punto di vista della dimensione culturale. I programmi di perfezionamento e formazione del personale sanitario dovrebbero includere elementi relativi ai bisogni specifici dei rom in materia di salute.

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

Relazione annuale

Sintesi

2008

Progetto e fotocomposizione: red hot 'n' cool, Vienna

2009 — 31 pagg. — 21 x 29,7 cm

ISBN 978-92-9192-252-9

Su Internet sono disponibili numerose informazioni sull'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. È possibile accedere a tali informazioni tramite il sito Internet FRA (<http://fra.europa.eu>).

Come procurarsi le pubblicazioni dell'Unione europea

Pubblicazioni destinate alla vendita:

- sul sito Internet EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- in libreria, indicando il titolo, l'editore e/o il numero ISBN;
- contattando direttamente uno dei nostri agenti di vendita. È possibile ottenere le loro coordinate consultando il sito <http://ec.europa.eu> o inviando un fax al numero +352 2929-42758.

Pubblicazioni gratuite:

- sul sito Internet EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- presso le rappresentanze o delegazioni della Commissione europea. È possibile ottenere le loro coordinate consultando il sito <http://ec.europa.eu> o inviando un fax al numero +352 2929-42758.



FRA - Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Schwarzenbergplatz 11, 1040 Wien, Austria
Tel. +43 158030-0
Fax +43 158030-693
E-mail: information@fra.europa.eu
<http://fra.europa.eu>

